

Queste locazioni avranno la durata di anni si di fermo
che cominceranno a decorrere dal primo Gennaio millenovecento
cinque e termineranno a trentuno Agosto millenovecento
dieci; e siccome detti conduttori Firetto Santo e compagni si
ebbero concesso il possesso delle sopra descritte terre, dai loca-
tari usanti Signori Fanormina Luigi e Francesco fu Baldo-
sare, sin dal primo Settembre del corrente anno, con essi con-
duttori promettono e si obbligano pagare il rispettivo annuo
estaglio, come sopra loro dovuto nel mese di luglio del venturo
anno, e così continuare di anno in anno senza interruzione
alcuna sino alla fine di detta locazione, quali pagamenti sa-
ranno fatti in moneta di corso legale nel Regno esclusa ogni al-
tra forma di pagamento al Sig. Liccarello nel nome qui in
Ribera in casa dell'Amministrazione, essendo essi condut-
tori in mora legale per la scadenza di ogni termine, senza
bisogno d'interpelto a cui espressamente rinunziano
Tutte le suddette locazioni saranno in oltre regolate dal-
le seguenti condizioni:

1. I Signori Fratelli Bonifacio si obbligano di mantenere
integre ed intatte le mure nuove con ~~due~~ tre giunnicelle, per
uso pascolatorio con espressa ed assoluta proibizione sotto pe-
na dei danni interessi e spese di svelterne la parte tenuta
da adibirsi alla formazione di oggetti casalinghe.
2. Ai detti Signori Bonifacio viene concessa facultativa-
mente una parte del fabbricato, con stallone sito in Piano Co-

638
meni e che verrà destinato dall'Amministrazione locale,
con l'obbligo da parte dei detti conduttori di tenerlo permanente-
mente in perfetto stato di manutenzione e di annunci locativi.
3. Come pure i Signori Bonifacio si obbligano di tenere in perfetto
stato di manutenzione il bevaio di Gerlanda e lo stagione di sotto
le case di Piano Casami essi hanno diritto e che saranno lo-
ro consegnati, compresi necessariamente i corsi d'acqua rispetti-
vi e si obbligano altresì di riconsegnare il tutto in buono stato
alla fine della locazione, come ne riceveranno consegna a pri-
mo Gennaio millenovecentocinque con apposito verbale uni-
tamente alla suddetta parte del fabbricato.

4. Ad ognuno dei fittaioli Firetto Santo e compagni di
cui alle lettere a. b. c. e d. del presente atto verrà consegna-
to il condotto bene spurgato che servirà secondo il bisogno per
inaffiare le terre come sopra loro locate. E però per tale irri-
gazione tutte le volte che i detti fittuarii ne avranno bisogno
dovranno chiederne il permesso all'Administratore locale
per iscritto e questi facultativamente se lo crederà necessario
concederà loro l'uso dell'acqua. L'aquedotto sarà tenuto
da essi permanentemente pulito e bene spurgato ed alla
fine delle presenti locazioni si obbligano consegnarlo al-
l'Administratore locale in perfetto stato di manutenzione.
È proibito agli stessi conduttori Firetto Santo e compagni ed
in modo rigoroso l'ortolario giacchè le dette terre come sopra
è detto sono state loro locate per solo uso di seminario;